



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 2
UFFICIO AMBIENTE
N. Reg. Settore: 278

DETERMINAZIONE NUMERO 1381 DEL 10-11-2023

OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 200303). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL DLGS. 36/2023 ALLA ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL - CIG A01D8E5F81.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con determinazione del 5° Servizio 249/17 del 25.03.2015 è stata aggiudicata, in via definitiva, la procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari, CIG 5956488963, della durata di anni sette, alla società De Vizia transfer spa, con sede legale in Torino, Via Duino 136, partita IVA 03757510015, per l'importo di 22.163.600,25 €, oltre 35.000,00 € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 22.198.600,25 €, al netto dell'IVA di legge e del ribasso dell'1,784% offerto in sede di gara;
- che in data 30.04.2015 è stato stipulato, tra il comune di Carbonia e la società De Vizia transfer spa, il contratto d'appalto relativo all'affidamento di cui sopra – repertorio 6/2015, registrato ad Iglesias il 04.05.2015 al n. 583 serie 1T - con decorrenza 01.05.2015;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 16.12.2016 è stata approvata - ai sensi dell'art. 311, c. 2, lett. c, del D.P.R. 207/2010 - una perizia suppletiva e di variante relativa all'appalto in oggetto, che prevede un aumento contrattuale di 184.894,19 €;
- che in data 19.01.2017 è stato sottoscritto tra le parti l'atto di sottomissione n. 1, registrato ad Iglesias il 20.01.2017 al n. 84 serie 1T, dell'importo di 184.894,19 €, da cui si ricava un importo complessivo del contratto pari a 22.383.494,44 €, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- con determinazione del 2° Settore 251/74 del 12.04.2022 sono stati approvati il prospetto di verifica (allegato "A" del provvedimento), relativo al calcolo per l'adeguamento ISTAT dei canoni mensili per il periodo 01.05.2021-30.04.2022 (art. 25 C.S.A.) e il prospetto di verifica (allegato "B"), relativo al calcolo delle variazioni del canone per maggiori/minori distanze degli impianti di conferimento, in relazione ai trasporti effettuati negli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 31 C.S.A.);
- con determinazione del 2° Settore 550/143 del 07.07.2022, è stato disposto di dare atto dell'esercizio dell'opzione di rinnovo dell'affidamento della gestione del Servizio Integrato di Igiene Urbana e Servizi Complementari, di cui al contratto Rep. 6/2015, alla società De Vizia Transfer S.p.A. con sede in Torino, Via Duino 136, P.IVA 03757510015, per la durata di 12 (dodici) mesi, sino al 30.04.2023 - CIG 5956488963;
- con determinazione del 2° Settore 440/136 del 12.04.2023 è stato dato atto dell'esercizio dell'opzione di rinnovo dell'affidamento della gestione del Servizio Integrato di Igiene Urbana e Servizi Complementari, di cui al contratto Rep. 6/2015, alla società De Vizia Transfer S.p.A. con sede in Torino, Via Duino 136, P.IVA 03757510015, per la durata di ulteriori 12 (dodici) mesi, sino al 30.04.2024 - CIG 5956488963.

VISTO l'art. 2, c. 3 del capitolato speciale allegato al citato contratto d'appalto, il quale prevede che il costo dello smaltimento finale di tutti i rifiuti raccolti venga sostenuto direttamente dall'Amministrazione appaltante, a

eccezione di quello inerente alle voci 14 e 17 indicate nel c. 2 (rispettivamente: carcasse animali e residui prodotti dal lavaggio dei contenitori stradali).

CONSIDERATA la necessità di avviare una nuova procedura di affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero dei residui della pulizia stradale (EER 200303);

VISTO l'art. 50, c. 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono, relativamente ai contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, tramite affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che:

- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

APPURATO che il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento è estremamente circoscritto (due operatori nell'ambito del territorio della provincia Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari) e l'operatore economico uscente ha garantito un'accurata esecuzione del precedente contratto.

DATO ATTO che in data 16.10.2023 si è provveduto ad inviare, tramite la Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, una RdI (rfi_9878) per l'affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero dei residui della pulizia stradale (EER 200303) ai seguenti operatori economici:

- 1) Ecotec Gestione Impianti srl - con sede legale a Siracusa in via Montegrappa 133, partita IVA 00952160893;
- 2) ECOCENTRO SARDEGNA SRL - con sede legale a Cagliari in via Dante Alighieri 138, partita IVA 03507240921;

ATTESO che l'importo massimo presunto del contratto, viene stimato, compresi i costi accessori, in € **139.755,00**, oltre IVA di legge, per un prezzo unitario a tonnellata pari ad € 120,00.

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza previsto dalla procedura, fissato per il 26.10.2023 alle ore 12:00, sono pervenuti i preventivi di spesa di entrambi gli operatori economici invitati:

- 1) Ecotec Gestione Impianti srl, partita IVA 00952160893, ha offerto un ribasso del 18,33% sul prezzo unitario a tonnellata di € 120,00, con un preventivo di €/t 98,00, al netto di IVA;
- 2) ECOCENTRO SARDEGNA SRL, partita IVA 03507240921, ha offerto un ribasso dell'8,33% sul prezzo unitario a tonnellata di € 120,00, con un preventivo di €/t 110,00, al netto di IVA;

ACCERTATO che il preventivo presentato dalla società Ecotec Gestione Impianti srl presenti il minor prezzo per

il servizio in oggetto e pertanto rappresenti per questa Amministrazione il miglior preventivo.

VERIFICATA:

- la congruità del preventivo prescelto, anche in relazione alle quotazioni sul mercato per il medesimo servizio.
- la sussistenza dei requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico Ecotec Gestione Impianti srl.

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DATO ATTO che il sistema informativo dell'A.N.AC. ha attribuito il seguente codice identificativo gara (CIG), avente riflessi applicativi e giuridici anche ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 2010: A01D8E5F81.

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si è ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in virtù di un miglioramento del prezzo offerto e posto che, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, le prestazioni in oggetto sono considerate ad ogni effetto "servizi pubblici essenziali", nonché, trattandosi di attività sottoposte alla normativa di cui al D.Lgs n°152/06 e s.m.i., per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

DATO ATTO che il presente appalto riveste carattere di servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art.1 comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.146 e s.m.i., la cui interruzione, viola il principio del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati.

STIMATO che, sulla base dei quantitativi del rifiuto CER 20.03.03 prodotto da parte del servizio di igiene urbana negli ultimi due anni e del prezzo offerto di €/t 98,00, i quantitativi indicati in sede di RdI pari a 1165 tonnellate sono relativi a circa 24 mesi, con eventuale possibilità di proroga.

RITENUTO, pertanto, di affidare all'impresa Ecotec Gestione Impianti srl, con sede legale a Siracusa in via Montegrappa 133, partita IVA 00952160893, il servizio in oggetto per un importo di € 114.170,00 (+ IVA di legge), per un totale complessivo di € 125.587,00, per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data del presente affidamento, con contestuale impegno di spesa sul capitolo 980.4 del bilancio di previsione 2023/2025, nel seguente modo, salvo eventuali scostamenti in funzione dei quantitativi conferiti e/o revisioni prezzi come previsto all'art. 11 del CSA:

- € 10.500,00 nell'esercizio finanziario 2023;
- € 62.800,00 nell'esercizio finanziario 2024;
- € 52.287,00 nell'esercizio finanziario 2025.

VISTI:

- il decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi;
- il documento unico di programmazione relativo al triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23.02.2023;
- il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23.02.2023 e successive variazioni;
- il piano esecutivo di gestione per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.

37 del 08.03.2023;

- il decreto del Sindaco n. 4 del 30.05.2023, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'incarico di dirigente del Settore 2° "Urbanistica ed Edilizia Privata - Tutela del Paesaggio - Patrimonio - Servizi Cimiteriali – Ambiente" all'Ing. Enrico Potenza;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 09.11.2023, con il quale sono state definite le modalità di sostituzione dei dirigenti temporaneamente assenti;

DETERMINA

per le motivazioni tutte, esplicitate in premessa, che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del sottostante dispositivo:

1. di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. di affidare alla società Ecotec Gestione Impianti srl - con sede legale a Siracusa in Via Montegrappa 133, partita IVA 00952160893 - il servizio di recupero dei residui della pulizia stradale (CER 200303) – CIG A01D8E5F81 – della durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del presente affidamento, quindi con scadenza al 31.10.2025, per la somma complessiva stimata di € 114.170,00 + IVA di legge;
3. di assumere, nei confronti della suddetta impresa Ecotec Gestione Impianti srl, impegno pluriennale dell'importo complessivo stimato, al netto del ribasso del 18,33%, di € 125.587,00 (comprensivo di I.V.A. al 10%), sul capitolo 980.4 del bilancio di previsione 2023/2025, nel seguente modo, salvo eventuali scostamenti in funzione dei quantitativi conferiti e/o revisioni prezzi come previsto all'art. 11 del CSA:
 - € 10.500,00 nell'esercizio finanziario 2023;
 - € 62.800,00 nell'esercizio finanziario 2024;
 - € 52.287,00 nell'esercizio finanziario 2025.
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
6. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore 3;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Il Dirigente F.F.
Ing. Mario Mammarella

Il Rup: ing. G. Tocco
L'Istruttore: dott.ssa M. Bottoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.